



COMITATO DI GESTIONE DEL 30 NOVEMBRE 2020

INFORMATIVA RELATIVA ALLA FISSAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DELLE IMPRESE AUTORIZZABILI A SVOLGERE ATTIVITÀ DI CUI AGLI ARTT. 16/18 DELLA L. 84/94 PER L'ANNO 2021

PORTI DI **OLBIA- GOLFO ARANCI E PORTO DI **PORTO TORRES****

Nel corso degli ultimi anni, l'assetto logistico-funzionale dei porti di Olbia-Golfo Aranci e di Porto Torres si è mantenuto sostanzialmente immutato, ed il volume dei traffici, almeno fino al 2020 – influenzato pesantemente dalla pandemia da COVID-19 –, ha manifestato numeri di sostanziale tenuta, in alcuni casi di leggera espansione.

Lo scorso anno, in ossequio alle più recenti disposizioni (Regolamento UE 2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, e delibera n. 57/2018 del 30/05/2018 della Autorità di Regolazione dei Trasporti) che hanno comunque sostanzialmente ribadito quanto già previsto da norme consolidate come l'art. 16, comma 7, della L. 84/94, l'art. 5 del D.M. 585/95 e l'art. 3, comma 2, del D.M. 6 febbraio 2001, n. 132, che raccomandavano di assicurare la più ampia concorrenza tra le imprese portuali, l'Ente ha ritenuto opportuno incrementare il numero massimo di imprese autorizzabili, per l'anno 2020, in modo da garantire la massima concorrenzialità e superare la "storica" situazione di corrispondenza numerica tra numero massimo e numero effettivo delle imprese portuali.

Tale scelta si è rivelata la più corretta ai fini dell'ottemperanza delle vigenti normative in materia di equità, concorrenzialità e di non discriminazione all'accesso alle infrastrutture portuali, visto e considerato che proprio di recente è pervenuta l'istanza di una società finalizzata ad ottenere il rilascio di una autorizzazione a svolgere, presso il porto di Golfo Aranci, operazioni portuali in conto proprio ed in conto terzi per la durata di 4 anni.

Allo scopo di continuare a procedere sulla medesima linea direttiva, quindi, ed alla luce del possibile rilascio della autorizzazione su accennata, si è ritenuto opportuno e congruo prevedere, per l'anno 2021, la fissazione di un numero massimo di imprese portuali autorizzabili allo svolgimento di operazioni portuali in conto proprio e in conto terzi, ex artt. 16/18 L. 84/94, pari a **cinque**, con riferimento ai porti di Olbia e Golfo Aranci.

Per gli altri porti e le altre attività, non essendovi state istanze, si è ritenuto di mantenere sostanzialmente i numeri dello scorso anno, che comunque prevedevano uno slot libero in ottemperanza alle disposizioni nelle premesse richiamate.

La Commissione Consultiva Locale dei porti di Olbia e Golfo Aranci, nella seduta del 24.11.2020, ha espresso parere favorevole rispetto a quanto proposta dal competente Ufficio, così come la Commissione Consultiva Locale del porto di Porto Torres, riunitasi nel corso della medesima giornata.

Riepilogando:

OPERAZIONI PORTUALI

Porti di Olbia – Golfo Aranci

Numero massimo di **CINQUE** senza distinzione tra conto proprio e conto terzi ex artt. 16/18 L. 84/94 (ma con esclusione delle autoproduzioni)



Porto di Porto Torres

Numero massimo di **QUATTRO** senza distinzione tra conto proprio e conto terzi ex artt. 16/18 L. 84/94 (ma con esclusione delle autoproduzioni)

SERVIZI SPECIALISTICI PORTUALI

Porti di Olbia – Golfo Aranci

Numero massimo di **TRE** senza distinzione tra conto proprio e conto terzi ex art. 16 L. 84/94 (ma con esclusione delle autoproduzioni) per ciascun servizio specialistico portuale, eccezion fatta per il servizio di incolonnamento, per il quale, vista l'attuale presenza di tre imprese già operanti, si propone di fissare a **QUATTRO** il numero massimo di imprese autorizzabili, sì da garantire le condizioni di equità, concorrenzialità e di non discriminazione all'accesso alle infrastrutture portuali previste dalla vigente normativa

Porto di Porto Torres

Numero massimo di **TRE** senza distinzione tra conto proprio e conto terzi ex art. 16 L. 84/94 (ma con esclusione delle autoproduzioni) per ciascun servizio specialistico portuale

PORTI DI CAGLIARI, ORISTANO E PORTOVESME

A) Per quanto concerne lo **scalo di Cagliari**, tenuto conto della capacità operativa del medesimo, e accertato, altresì, che nel corso del 2020, non sono emersi elementi e/o situazioni tali da far ritenere necessaria una rivisitazione del numero massimo delle autorizzazioni assentibili sia per operazioni che per servizi portuali, **la Commissione Consultiva Locale, nella seduta del 25.11.2020, ha espresso parere favorevole a mantenere invariati, anche per l'anno 2021, l'attuale numero di autorizzazioni, così riepilogate:**

n. 10 autorizzazioni per operazioni portuali e n. 10 per l'esercizio di ciascuna delle 6 (sei) categorie di servizi portuali individuati nell'Allegato A del Regolamento di cui al Decreto presidenziale n. 237/2009.

B) Per quanto concerne il **Porto di Oristano**, tenuto conto dello scalo in argomento e della capacità operativa del medesimo, accertato, altresì che nel corso del 2020 non sono emersi elementi e/o situazioni tali che possano far ritenere necessaria una rivisitazione dei numeri già previsti, **la Commissione Consultiva Locale, nella seduta del 25.11.2020 ha espresso parere favorevole al mantenimento invariato dei predetti numeri esclusivamente per le operazioni portuali; mentre per quanto concerne i servizi portuali, atteso che il numero degli stessi è stato saturato durante il 2020, la stessa Commissione Consultiva Locale ha espresso parere favorevole all'aumento della capienza di una ulteriore unità per ciascuna categoria di servizi, individuati dall'art. 2 dell'Ordinanza n. 2/2002 della Capitaneria di Porto di Oristano, al fine di assicurare la più ampia concorrenza tra le imprese portuali.**

Pertanto, le autorizzazioni assentibili, ex art. 16 della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii., per l'anno 2021 sono così riepilogate:

- 1) n. 3 unità per operazioni portuali in conto terzi – esercizio ciclo nave completo;
- 2) nessun limite per operazioni portuali in conto proprio;
- 3) n. 3 unità per ogni categoria di servizi portuali ex art. 2 Ordinanza n. 02/2002.



C) Per quanto attiene lo **scalo di Portovesme**, tenuto conto della capacità operativa del medesimo e accertato, altresì, che nel corso del 2020, relativamente alle Licenze di Impresa per operazioni portuali in conto proprio e in conto terzi per concessionari di aree e banchine portuali assentite ai sensi dell'art. 18 della legge n. 84/1994, nonché per servizi portuali, non sono emersi elementi e/o situazioni tali che possano far ritenere necessaria una rivisitazione dell'attuale numero massimo, si è ritenuto, invero, di procedere con l'aumento di una ulteriore unità per le autorizzazioni allo svolgimento di operazioni portuali per conto terzi per Imprese non concessionarie di aree e banchine portuali, atteso che il numero massimo della stessa categoria è stato saturato nel corso del 2020. **Infatti, la Commissione Consultiva Locale, nella seduta del 25.11.2020, ha espresso parere favorevole all'aumento di una ulteriore unità per la suddetta attività, fermo restando che l'eventuale nuovo operatore che ne faccia richiesta dovrà necessariamente, a fine operazioni portuali, ricoverare i mezzi operativi al di fuori della banchina pubblica, tenuto conto che allo stato attuale non risultano aree non operative retrobanchinali disponibili in quanto sono state totalmente assentite in c.d.m. ex art. 36 Cod. Nav..**

Pertanto, le autorizzazioni assentibili, ex art. 16 della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii., per l'anno 2021 sono così riepilogate:

- 1) n. 2 imprese adibite ad operazioni portuali per conto proprio e conto terzi concessionarie di aree e banchine portuali ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94 e ss.mm.ii.;
- 2) n. 3 (due) imprese adibite ad operazioni portuali per conto terzi non concessionarie di aree e banchine portuali;
- 3) n. 8 unità per servizi portuali.

Si è data opportuna pubblicità alle determinazioni su esposte mediante l'emanazione e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei Decreti nn. datati novembre 2020.